



COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA

Il Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza, riunito in Assemblea annuale, a seguito del comunicato della Corte costituzionale del 23 ottobre 2019 relativo alla declaratoria di incostituzionalità in materia di ‘ergastolo ostativo’ ed in attesa di conoscerne la motivazione ufficiale ai fini di una valutazione completa e ponderata, respinge la campagna mediatica proveniente da più parti che, oltre all’ onore ed al prestigio delle varie Istituzioni coinvolte nella vicenda, compresa la Magistratura di sorveglianza, al di là delle intenzioni dei promotori, rischia di compromettere le fondamenta stesse dello Stato costituzionale di diritto;

chiarisce

-che l’esercizio del potere discrezionale costituisce un connotato essenziale della giurisdizione rieducativa ed è patrimonio storico della Magistratura di sorveglianza fin dalla sua istituzione;

-che i “semplici” Magistrati di sorveglianza, espressione utilizzata in alcuni contributi giornalistici, sia in veste monocratica che collegiale, hanno sempre esercitato tale discrezionalità in casi molto difficili, ad alto rischio e sotto elevata pressione ambientale, con senso di responsabilità’ e senza lasciarsi condizionare da indebite interferenze di qualsivoglia provenienza, rispondendo al proprio mandato istituzionale ed obbedendo alla propria coscienza e deontologia professionale, giudicando nelle materie di accertamento della collaborazione “impossibile” nei confronti dei condannati per reati di cui all’art. 4 bis ord. penit., anche alla pena dell’ergastolo, di reclamo avverso il regime speciale ex art. 41 bis ord. penit., di sospensione della pena nei confronti di condannati per gravissimi reati, anche di criminalità organizzata, in stato di grave infermità fisica e psichica, di reclamo avverso le decisioni dell’amministrazione penitenziaria lesive dei diritti di qualunque detenuto, anche il più pericoloso, o di applicazione di misure di sicurezza, detentive e non, nei confronti di soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali;

-che la decisione della Corte costituzionale, secondo quanto già emerge dal comunicato, rimette alla giurisdizione della Magistratura di sorveglianza il potere di valutare, mediante la necessaria acquisizione di note informative complete e di pareri adeguatamente motivati, in ossequio all’art. 27 Cost. il percorso rieducativo del condannato, rigorosamente vincolato al positivo accertamento dell’interruzione di ogni collegamento con le associazioni criminali di appartenenza, in un numero ulteriore di casi ora sottratti alla sue valutazioni di merito, ma con accertamento che ogni giorno tale magistratura già compie in materia di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per uno dei

reati di cui all'art. 4 bis ord. penit. e di valutazione in sede di reclamo sull'applicazione o proroga del regime speciale ex art. 41 bis;

- che la conferma dell'ineludibile centralità del ruolo della magistratura di sorveglianza esige un livello di massima condivisione istituzionale, culturale e sociale di fronte ai molteplici rischi connessi all'esercizio delle sue funzioni, anche mediante il rafforzamento di organici e risorse da tempo necessario, e la massima collaborazione istituzionale nella redazione di pareri e note informative che, come sempre richiesto dalla Magistratura di sorveglianza, non siano stereotipati e superficiali, ma le consegnino i risultati di una seria ed approfondita osservazione scientifica della personalità e, dai territori, chiariscano contesti ambientali e dinamiche criminali attraverso indagini e informative che offrano elementi attuali, specifici e concreti.

Il Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza auspica che il pieno rispetto della professionalità e del rigore di una magistratura che da più di quarant'anni sovrintende all'esecuzione della pena detentiva, nel pieno ossequio della Costituzione e delle leggi, si accompagni alla riaffermazione dei principi fondamentali del diritto e del processo penale, consacrati nella tradizione dello Stato costituzionale di diritto.

Auspica, altresì, che ogni progetto di revisione del sistema penitenziario valorizzi e rafforzi il ruolo e le funzioni della Magistratura di sorveglianza quale garante sia della dignità e dei diritti dei detenuti nonché della finalità rieducativa della pena, sia della doverosa tutela delle esigenze di sicurezza, nel quadro di un più efficace contrasto corale dei molteplici e complessi fenomeni di criminalità organizzata.